

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i doveri del volontario di protezione civile, il codice disciplinare e relative procedure, la sospensione in via cautelare e le impugnazioni delle sanzioni disciplinari.

Art. 2 (Doveri del volontario)

1. Il volontario conforma la sua condotta al dovere di servire la Comunità di Tavazzano con Villavesco nell'espletamento delle proprie attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso con impegno e responsabilità, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il volontario si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra il Gruppo di Volontari, il Comune e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il volontario deve in particolare:
 - partecipare alle attività richieste con impegno, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco.
 - non può svolgere, nelle vesti di Volontari di P.C., alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo stesso.
 - non può sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione o al coordinamento dei Volontari, negli interventi o attività di Protezione Civile, né tanto meno svolgere attività o compiti propri e specifici di altri enti che concorrono nelle operazioni di intervento.
 - Non può accettare qualsiasi remunerazione per i servizi prestati nell'ambito della Protezione Civile.

Per quanto non previsto dal presente documento, si fa riferimento ai Regolamenti: Provinciale, Regionale, Nazionale o al Codice Civile e Penale.

Art. 3 (Sanzioni e procedure disciplinari)

1. Le violazioni, da parte dei volontari, dei doveri disciplinati nell'articolo 2 del presente regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, nell'ambito di una specifica procedura disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto (censura);
 - c) sospensione dal Gruppo fino ad un massimo di dieci giorni;
 - d) espulsione;

Art. 4 (Principi e criteri generali di punibilità)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) responsabilità connesse alla posizione, all'interno del Gruppo, occupata dal volontario;
 - d) grado di danno o di pericolo causato al Gruppo, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del volontario, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell'ultimo biennio, al comportamento verso gli utenti;
 - f. al concorso nella mancanza di più volontari in accordo tra di loro;

1. La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
2. Al volontario responsabile di più mancanze compiute, con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, tra loro collegate ed accertate, con un'unica procedura disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 5 (Rimprovero verbale e scritto)

1. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all'art.4, per i seguenti casi:
 1. Volontario che opera in divisa senza avere avuto preventiva convocazione dal coordinatore dentro o fuori i confini comunali. (La convocazione da parte del coordinatore comporta necessariamente ed automaticamente la presenza del volontario con la divisa);
 2. Volontario che si "auto-attribuisce" ruoli, compiti, incarichi non di sua competenza e comunque non assegnatigli;
 3. Volontario che utilizzi, senza autorizzazione, per scopi personali, o in modo improprio: mezzi, scritte, segnali (visivi o acustici), radio, fregi, etc. e comunque non previsti dalla dotazione comunale fornita al Volontario (Legge 225/92 e 266/92);
 4. Volontario che in servizio si esprime con un lessico sconveniente scurrile, volgare e offensivo (sia tra i volontari sia con i cittadini), durante le comunicazioni verbali (anche via radio);
 5. Volontario che si atteggia con esibizionismo, vanità, istrionismo, insofferenza;
 6. Volontario che diffonde notizie diffamatorie, tendenziose, caluniose nei confronti del Gruppo o dei singoli Volontari;
 7. Volontario che fomenta, istiga, stimola o provoca malumori e diffonda tra i Volontari forme disgregative;
 8. Volontario che non risponde deliberatamente e sollecitamente alle comunicazioni telefoniche o postali inviategli;
 9. Volontario che preleva, senza alcun mandato, la posta, i documenti o altro, dalla cassetta presso il Municipio,
 10. Volontario che non frequenta corsi di apprendimento, aggiornamento, esercitazioni (soggetti ad obbligatorietà);
 11. Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

Art. 6 (Sospensione dal servizio)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 4, per i seguenti casi :

1. Recidiva nelle mancanze previste dall'art. 5, comma 1;
2. Particolare gravità delle mancanze previste dall'art. 5 comma 1;
3. Volontario che si assume impegni o prende iniziative personali anche coinvolgendo il Gruppo;
4. Volontario che danneggia volutamente mezzi, attrezzature, materiali in dotazione al Gruppo o se ne appropri, sottraendoli indebitamente o illecitamente;
5. Volontario che abbandona deliberatamente il posto o il compito assegnatogli, senza darne notifica o senza aver avuto dispensa dal coordinatore o dal responsabile in quel momento;
6. Volontario che si presenta in servizio o durante l'attività di volontario di P.C., in evidenti condizioni psico- fisiche alterate (stato di ebbrezza alcolica, uso di stupefacenti, etc.);
7. Chiunque all'interno del Gruppo durante attività di P.C. nei confronti dei cittadini o tra colleghi, provoca, nei fatti, con ingiurie e venga alle mani;
8. Il Volontario che non si attenga, durante le varie attività, a comportamenti di sobrietà, lealtà, responsabilità, collaborazione, austerità e rispetto reciproco;
9. Chiunque del Gruppo svolga altre attività di volontariato, che potrebbero essere coinvolte nella medesima emergenza/simulazione, non rispetti la priorità di appartenenza al Gruppo di P.C.
10. Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione agli utenti o a terzi.

Art. 7 (Espulsione)

1. La sanzione disciplinare dell'espulsione si applica per:

- a. recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nell'art. 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio;
- b. violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui, all'art. 4, da non consentire la prosecuzione del rapporto di volontariato.

Art. 8 (Rapporti fra processo penale e procedura disciplinare)

1. La procedura disciplinare deve essere sempre e comunque avviata anche nel caso in cui sia connessa con procedimento penale e rimane sospesa fino alla sentenza definitiva..

Art. 9 (Modalità per la contestazione degli addebiti)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza la previa contestazione scritta dell'addebito al volontario e senza averlo sentito a sua difesa.
2. La contestazione deve essere effettuata dal Coordinatore/i (nel caso in cui i fatti addebitati siano riconducibili alla condotta del Coordinatore, la contestazione degli stessi viene effettuata dal Sindaco,) per iscritto ed in maniera precisa e circostanziata entro 5 giorni da quando si è verificata la conoscenza dei fatti (nel caso ad essere contestato sia un membro della commissione disciplinare questi dovrà astenersi dal proprio ruolo e potrà essere sostituito da un altro volontario eletto dal gruppo stesso).
3. La contestazione degli addebiti deve contenere menzione della data, e del luogo nel quale si sono verificati i fatti ritenuti contrari ai doveri di servizio. La contestazione deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Commissione di cui all' art15.
4. La comunicazione dell'addebito deve avvenire mediante consegna al volontario della lettera di contestazione. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta a mezzo messo comunale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10 (Competenza per le sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dalla Commissione di cui all'art. 15 .

Art. 11 (Diritto di difesa)

1. Il volontario durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da un volontario del Gruppo
2. Al volontario è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti la procedura a suo carico.

Art. 12 (Estinzione)

1. La procedura disciplinare deve concludersi entro 30 giorni dalla data di convocazione di cui all'art. 9

Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Art. 13 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)

1. Laddove si riscontri la necessità di espletare accertamenti, su fatti addebitati al volontario a titolo di infrazione disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione o dell'espulsione, può essere disposto, nel corso della procedura disciplinare, l'allontanamento per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
2. Quando la procedura disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione.
3. La sospensione dal servizio è sempre adottata dalla Commissione di cui all'art. 6

Art. 14 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)

1. Il volontario che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, ovvero da misura interdittiva dai pubblici uffici, è sospeso d'ufficio dal servizio per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il volontario può essere sospeso dal servizio anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per atti direttamente attinenti alle attività di protezione civile del Gruppo.
3. Cessato lo stato di restrizione della libertà personale, ovvero l'efficacia della misura interdittiva di cui al comma 1, la Commissione può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del volontario, fino alla sentenza definitiva.

Art. 15 (Composizione della Commissione)

1. La Commissione dura in carica per due anni, è composta da tre membri di cui uno di diritto e due eletti dai volontari iscritti al Gruppo.
2. Il Sindaco è membro di diritto ed assume la carica di Presidente della Commissione. Esso può delegare con apposito provvedimento tale funzione al vice sindaco o ad un consigliere comunale.
3. I membri elettivi sono eletti in apposita assemblea dei volontari a maggioranza degli iscritti. Ciascun volontario può esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età. La carica di membro elettivo è rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione si riunisce nei locali della sede del Gruppo di Volontari di Protezione Civile.

Art. 16 (Funzionamento della Commissione)

Il Presidente, trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni, provvede a convocare il volontario per la difesa

Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

Delle operazioni della Commissione deve essere redatto verbale nel quale si dovrà riportare la posizione difensiva del volontario, la contestazione di addebito e la sanzione irrogata.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.

L'esito della procedura disciplinare è comunicato a cura della Commissione al Coordinatore Provinciale dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile dei Comuni del Lodigiano

Art. 17 (Impugnazione delle sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono impugnabili mediante ricorso secondo le forme ed i termini previsti dalla legge in materia.

Letto ed approvato in sede di riunione dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tavazzano con Villavesco in data 01/09/03 come da Verbale N° 005/2003 c/o la Sede del Gruppo.